Civile Ord. Sez. 1 Num. 27879 Anno 2026
Presidente: DI MARZIO MAURO
Relatore: FALABELLA MASSIMO
Data pubblicazione: 27/10/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. [redacted] R.G. anno 2022 proposto da:

[redacted], rappresentati e difesi dall'avvocato [redacted];

ricorrenti

contro

[redacted] **s.p.a.**, rappresentata e difesa dall'avvocato [redacted], domiciliata presso l'avvocato [redacted];

controricorrente

avverso la sentenza n. [redacted]/2022 depositata il 16 febbraio 2022 della Corte di appello di Catanzaro.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 settembre 2026 dal consigliere relatore Massimo Falabella.

FATTI DI CAUSA

1. — [redacted] hanno proposto opposizione all'esecuzione immobiliare intrapresa nei loro confronti da [redacted] s.p.a., in forza del contratto di mutuo agrario stipulato per atto del notaio [redacted] del 25 novembre 1999, successivamente modificato con contratto del 7 dicembre 2006. Gli opponenti hanno dedotto la nullità del mutuo concluso nel 1999, qualificato come mutuo di scopo e destinato esclusivamente al consolidamento di passività pregresse riferite al precedente mutuo del 5 dicembre 1997; hanno sostenuto, inoltre, che anche tale ultimo contratto era nullo, poiché, pur formalmente destinato alla realizzazione di opere di miglioramento agrario, le somme erogate in forza di esso sarebbero state impiegate, per originario accordo delle parti, in una gestione patrimoniale affidata allo stesso istituto mutuante. Da tale prospettazione gli opponenti hanno fatto discendere la nullità derivata del mutuo del 1999 e dei negozi accessori di garanzia, nonché l'insussistenza del diritto della banca di procedere esecutivamente domandando, inoltre, la cancellazione dell'ipoteca e la restituzione dei titoli costituiti in pegno. Hanno altresì dedotto che l'eventuale azione restitutoria conseguente alla nullità dei contratti doveva ritenersi prescritta ai sensi dell'art. 2033 c.c., essendo decorso oltre un decennio dall'erogazione delle somme; in via subordinata, hanno dedotto l'usurarietà del tasso di mora previsto dal contratto del 1999, indicato nell'8,10%, a fronte di un tasso soglia pari al 7,35%.

All'opposizione ha resistito [redacted].

Il Tribunale di Crotone ha respinto l'opposizione.

2. — Nel giudizio di gravame, instaurato dagli originari attori [redacted], si è costituita [redacted] s.p.a., avente causa di [redacted].

La Corte di appello di Catanzaro ha rigettato l'impugnazione.

Per quanto qui ancora rileva, il Giudice del gravame ha anzitutto escluso che il mutuo concluso nel 1997 potesse qualificarsi come mutuo

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

di scopo, non essendo stato «in alcun modo allegato dalla parte che invoca la nullità del contratto, alcun interesse della banca a che il mutuatario realizzi effettivamente le opere di ristrutturazione agraria indicate nel contratto, caratterizzandosi quindi questo come un ordinario mutuo assistito da garanzia immobiliare». Ha aggiunto: «Poiché sin dall'inizio la prospettazione di parte appellante è stata quella della nullità derivata del contratto di mutuo del 25 novembre 1999 per effetto del collegamento negoziale con quello del 5 dicembre 1997, il riconoscimento della validità di quest'ultimo vale a rendere infondata l'intera domanda per come originariamente proposta». Con riguardo al tema dell'usura ha rilevato che il contratto di mutuo del 25 novembre 1999 era stato oggetto di rinegoziazione tra le parti in data 7 dicembre 2006 e che in quest'ultimo contratto la parte mutuataria si era riconosciuta debitrice, in ragione del precedente contratto del 1999, della somma di euro 1.403.392,02 a titolo di capitale: detta somma — ha precisato la Corte — costituiva l'oggetto del contratto di mutuo così rinegoziato; ha aggiunto che, «in forza del riconoscimento del debito operato ma soprattutto del riconoscimento che detta somma riguarda solo il capitale, la questione di usurarietà del tasso va posta in relazione al momento della nuova pattuizione e quindi in relazione al 7 dicembre 2006». Ciò posto, ha negato, avendo riguardo alla rilevazione dei tassi globali medi del quarto trimestre 2006 e della maggiorazione del 2,1% operante per gli interessi moratori, che il predetto contratto prevedesse interessi eccedenti la soglia di legge.

3. — Con tre motivi di ricorso [redacted] hanno impugnato per cassazione la sentenza della Corte di Catanzaro, pubblicata il 16 febbraio 2022. Resiste con controricorso [redacted] Sono state depositate memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. — Col primo mezzo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c.. Secondo i ricorrenti, la Corte

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

di appello sarebbe incorsa in errore nella qualificazione giuridica del contratto del 5 dicembre 1997; bisognerebbe infatti escludere, ad avviso degli istanti, che quel contratto sia da considerare come un mutuo «a libera utilizzazione» anziché come un mutuo di scopo. Si deduce che «l'accordo imponeva ai mutuatari un particolare uso del denaro, penetrando con la finalità di miglioramento agrario la causa concreta del finanziamento»; in tal senso, «l'obbligo dei mutuatari di destinare l'ammontare del mutuo 'esclusivamente, integralmente e fedelmente' all'esecuzione completa delle opere di miglioramento in conformità del progetto […] vincola l'operatore alla qualificazione giuridica del contratto in termini di mutuo di scopo».

2. — Il motivo è inammissibile.

La Corte di appello ha definito la questione relativa alla dedotta nullità richiamando la giurisprudenza di questa Corte in tema di mutuo di scopo convenzionale, la quale attribuisce rilievo all'interesse, diretto o indiretto, del mutuante a una specifica modalità di utilizzazione delle somme per una data finalità (interesse che si traduce, sul piano sinallagmatico, nell'obbligo di attuare la destinazione concordata).

I ricorrenti censurano la decisione impugnata, per la parte che qui conta, lamentando l'*error iuris* in cui sarebbe incorsa la Corte di appello nell'applicazione dei canoni interpretativi di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c..

Nondimeno, la decisione in esame si regge, come si è visto, sulla valorizzazione della mancanza di un riscontro, oltre che di un'allegazione, dell'interesse della banca mutuante alla realizzazione delle opere di ristrutturazione; il Giudice di appello ha fatto in tal modo applicazione del principio per cui il mutuo di scopo convenzionale è un contratto consensuale parzialmente diverso dal mutuo ex art. 1813 c.c., atteso che il requisito per tale sua classificazione è l'esistenza di un interesse (anche) del mutuante alla destinazione delle somme (così Cass. 19 ottobre 2017, n. 24699, in motivazione): è sicuro, infatti, che,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

in base alla giurisprudenza di legittimità, perché si delinei il mutuo di scopo è necessario che il negozio contenga una clausola con cui il mutuatario abbia assunto un obbligo specifico nei confronti del mutuante, in ragione dell'interesse di quest'ultimo, diretto o indiretto, ad una specifica modalità di utilizzazione delle somme per un determinato scopo (Cass. 5 giugno 2024, n. 15695; in senso conforme, non massimate in *CED*, cfr. pure, tra le decisioni recenti: Cass. 6 agosto 2025, n. 22710; Cass. 21 dicembre 2024, n. 33845). Ebbene, l'accertamento compiuto dalla Corte di merito, quanto all'insussistenza di un interesse del mutuante alla destinazione della somma non è sindacabile nella presente sede nei termini in cui è stato censurato.

Il richiamato accertamento non si presta, in particolare, ad essere posto in discussione con la doglianza svolta col primo motivo di ricorso. I ricorrenti evocano, infatti, diverse clausole del contratto che hanno riguardo alla destinazione della somma mutuata: i medesimi istanti non spiegano, però, in quali precisi termini l'affermazione della Corte di merito, secondo cui non era stata fornita prova dell'interesse della banca alle opere di miglioramento agrario, sarebbe contraddetta dalle pattuizioni richiamate nel corpo del motivo; né, tantomeno, chiariscono in che modo le regole poste dagli artt. 1362 e 1363 c.c., genericamente richiamate, contraddicano la conclusione cui è pervenuto il Giudice distrettuale. Occorre osservare, al riguardo, che chi intenda con il ricorso per cassazione denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell'interpretazione di una clausola contrattuale ha l'onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati e, in particolare, il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (per tutte: Cass. 22 maggio 2026, n. 15781; Cass. 28 novembre 2017, n. 28319). Infatti, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito (Cass. 9 aprile 2021, n. 9461; Cass. 10 febbraio 2015, n. 2465).

Nella memoria parte ricorrente sposta il fuoco su di una diversa qualificazione del mutuo oggetto di causa, il quale, a suo avviso, sarebbe riconducibile non già al mutuo di scopo convenzionale (figura, questa, presa in esame dalla Corte di appello), quanto, piuttosto, al mutuo di scopo legale di cui all'art. 43 t.u.b., «in cui il credito viene concesso in vista di una specifica utilizzazione, che va individuata nell'interesse pubblico al sostegno e all'incremento dell'attività agricola». Una tale prospettazione, che darebbe ragione, se confermata, dell'assenza di un interesse della banca alla destinazione della somma mutuata — in evidente contraddizione con quanto affermato col ricorso per cassazione (cfr. in particolare, pag. 22), ove si è attribuito rilievo all'interesse del mutuante, tipico del mutuo convenzionale, alla destinazione convenuta (e ciò in continuità con l'impostazione di fondo seguita dalla Corte di appello) —, non può avere ingresso. Deve rilevarsi, infatti, che nel giudizio civile di legittimità, con le memorie di cui all'art. 378 c.p.c., destinate esclusivamente ad illustrare e chiarire le ragioni già compiutamente svolte con l'atto di costituzione ed a confutare le tesi avversarie, non è possibile specificare od integrare, ampliandolo, il contenuto delle originarie argomentazioni che non fossero state adeguatamente prospettate o sviluppate con il detto atto introduttivo, e tanto meno, per dedurre nuove eccezioni o sollevare nuove questioni di dibattito, diversamente violandosi il diritto di difesa della controparte in considerazione dell'esigenza per quest'ultima di valersi di un congruo termine per esercitare la facoltà di replica (Cass. Sez. U. 15 maggio 2006, n. 11097; le medesime considerazioni si impongono, con tutta evidenza, per il rito camerale: in tema cfr. Cass. 27 agosto 2020, n. 17893).

3. — Col secondo mezzo si prospetta la nullità della sentenza per violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., oltre che dell'art. 1421 c.c. La

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di merito avrebbe mancato di pronunciare su di un'autonoma ragione di nullità esposta in appello con riguardo al mutuo del 25 novembre 1999. La nullità in questione, che i ricorrenti assumono di aver dedotto, consisterebbe in ciò: essendo il rapporto presupposto, rappresentato dal finanziamento agrario del 5 dicembre 1997, inesistente, «si aveva, per il mutuo del 25 novembre 1999, l'assenza della funzione economico-individuale e, dunque, la nullità totale per difetto della causa in concreto». In sostanza, quest'ultimo contratto sarebbe risultato privo di causa in quanto non poteva dirsi finalizzato all'estinzione di una passività agraria: non sarebbe tale, infatti, quella maturata in forza del contratto del 1997, visto che la provvista procurata con quest'ultimo negozio era stata impiegata in investimenti finanziari.

4. — Il motivo è inammissibile.

Come si è detto, la Corte territoriale ha rilevato che la nullità derivata del contratto del 1999 doveva escludersi, stante la validità di quello del 1997. Il motivo di ricorso si fonda sull'assunto per cui «il rapporto presupposto» risultava essere «inesistente».

Se si guarda alla nullità derivata, è facile osservare come l'accertamento della Corte di merito circa la validità del contratto del 1997 (che deve mantenersi ferma, visto che la censura di cui al primo motivo di ricorso è stata disattesa) privi la doglianza in esame del terreno su cui la stessa dovrebbe poggiare: il Giudice distrettuale, una volta preso atto della detta validità, non poteva che escludere la nullità derivata del contratto del 1999; e tanto ha fatto allorquando ha rilevato che la domanda attrice, «per come originariamente proposta», risultava essere infondata.

Quanto alla nullità del contratto del 1999 per difetto di causa in concreto, i ricorrenti non forniscono idonei ragguagli circa la proposizione della relativa domanda in primo grado: si limitano infatti a trascrivere uno stralcio del primo motivo di appello in cui è fatta

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

menzione di «altra ragione di nullità, autonoma e concorrente, che può altresì prescindere dalla declaratoria di nullità del mutuo del 1997, restando sufficiente la sua qualificazione in termini di mutuo non agrario» e in cui si spiega che, essendo «inesistente *ab initio* il finanziamento agrario da consolidare», in quanto la relativa provvista era stata destinata a speculazioni di borsa, sarebbe venuta meno anche la funzione del mutuo agrario del 25 novembre 1999, concluso per l'estinzione di passività bancarie agrarie contratte alla data del 30 giugno 1998. Vero è che, in base alla giurisprudenza di questa Corte, il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità contrattuale deve rilevare d'ufficio l'esistenza di una causa di nullità diversa da quella allegata dall'istante, essendo quella domanda pertinente a un diritto autodeterminato, e che la regola vale anche nel giudizio di appello, sicché il giudice del gravame, in caso di mancata rilevazione officiosa in primo grado di una nullità contrattuale, ha sempre facoltà di procedere a un siffatto rilievo (Cass. Sez. U. 14 dicembre 2014, n. 26242; Cass. Sez. U. 14 dicembre 2014, n. 26243). La dedotta nullità per difetto di causa concreta presupponeva, tuttavia, l'accertamento che la provvista erogata in forza del contratto del 1997 fosse stata destinata ad attività di investimento e che, di conseguenza, non esistesse la passività agraria al cui consolidamento era finalizzato il mutuo del 1999.

In mancanza di elementi ritualmente acquisiti dai quali desumere tale circostanza, la Corte territoriale non avrebbe potuto dichiarare la nullità del contratto del 1999.

Come è noto, la nullità del contratto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, ma a condizione che i relativi presupposti di fatto, anche se non interessati da una specifica deduzione della parte, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, ferma restando l'impossibilità di ammettere

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

nuove prove funzionali alla loro dimostrazione (Cass. 23 febbraio 2024, n. 4867).

La stessa conclusione si impone nel caso in cui la nullità sia stata validamente dedotta in appello: l'ammissibilità della relativa domanda non esime dall'accertamento dei fatti posti a suo fondamento, la cui prova deve essere dunque acquisita al giudizio.

Ebbene, nel caso in esame, i ricorrenti non indicano le prove ritualmente entrate nel processo (relative alla destinazione della somma mutuata a investimenti finanziari) che avrebbero imposto alla Corte territoriale di ritenere inesistente la passività agraria da consolidare e, per tale ragione, privo di causa concreta il mutuo del 1999. Il motivo risulta dunque irrimediabilmente carente della necessaria specificità.

5. — Il terzo motivo oppone la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 l. n. 108/1996, degli artt. 100 c.p.c., 644 c.p. e 1815 e 1423 c.c.. Si rileva che nel quarto trimestre del 1999 il tasso soglia per i mutui ipotecari era pari al 7,35%: con la conseguenza che, non applicandosi, con riguardo al detto finanziamento, la maggiorazione del 2,1%, il tasso moratorio convenuto, pari all'8,10%, era da considerarsi usurario.

6. — Il motivo merita accoglimento.

La Corte di appello ha escluso l'usura in quanto col contratto del 7 dicembre 2006, in sede di rinegoziazione del mutuo del 1999, la parte mutuataria si era riconosciuta debitrice della somma di euro 1.403.392,02: somma che gli odierni ricorrenti si erano impegnati a restituire, costituendo essa l'oggetto della nuova convenzione di finanziamento; il Giudice distrettuale ha rilevato che, di conseguenza, la questione dell'usurarietà del tasso moratorio dell'8,10%, convenuto nel contratto del 1999, doveva essere «posta in relazione al momento della nuova pattuizione e quindi in relazione al 7 dicembre 2006».

Si osserva, di contro, che la Corte di Catanzaro non poteva

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

esimersi dall'accertare se con l'operazione posta in atto del 2006 erano stati addebitati a [redacted] interessi moratori, maturati in forza del contratto del 1999, che all'epoca della detta pattuizione risultavano essere usurari. Deve difatti considerarsi che il riconoscimento del debito che la Corte territoriale assume essere presente nel contratto del 2006 non consentiva di superare la nullità di cui fosse affetto, in ragione del superamento del tasso soglia, il contratto del 1999: il riconoscimento del debito è difatti inidoneo a superare il dato della non vincolatività della pattuizione che risulti essere nulla in base al disposto dell'art. 1815, comma 2, c.c., secondo cui «*[s]e sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla*». Questa Corte ha in più occasioni affermato che l'esistenza di un atto ricognitivo del debito non esclude il potere, in capo al contraente, di contestare la nullità della pattuizione non scritta di interessi ultralegali (Cass. 11 gennaio 2006, n. 266; Cass. 20 ottobre 2003, n. 15643; Cass. 14 gennaio 1997, n. 280; Cass. 16 marzo 1987, n. 2690), come pure di altre previsioni contrattuali riferite alle condizioni praticate al cliente, non documentate per iscritto e soggette al rigore formale di cui all'art. 117 t.u.b. (Cass. 31 gennaio 2022, n. 2855). Le richiamate pronunce valorizzano il dato della soggezione delle indicate pattuizioni alla forma scritta *ad substantiam*: ma il risultato non muta se si prende in considerazione una nullità che, invece di essere dipendente dalla mancanza di uno dei requisiti indicati nell'art. 1325 c.c. (art. 1418, comma 2, c.c.), deriva da un'espressa previsione di legge (art. 1418, comma 3, c.c.). Opinare diversamente significherebbe ammettere, contro l'evidenza dell'art. 1423 c.c., che in sede di rinegoziazione del mutuo le parti possono convalidare il contratto (parzialmente) nullo da loro originariamente concluso.

7. — In accoglimento del terzo motivo la sentenza impugnata deve essere cassata.

La causa è dunque rinviata alla Corte di appello di Catanzaro che giudicherà in diversa composizione e statuirà sulle spese del giudizio di

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

legittimità.

Il Giudice del rinvio dovrà fare applicazione del seguente principio di diritto: «La rinegoziazione di un contratto di mutuo e il riconoscimento, in tale sede, dell'esposizione debitoria del mutuatario non possono comportare la convalida della clausola del contratto originario, nulla a norma dell'art. 1815, comma 2, c.c., con cui sono stati pattuiti gli interessi usurari confluiti nel debito oggetto di consolidamento».

P.Q.M.

La Corte

accoglie il terzo motivo e dichiara inammissibili il primo e il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Catanzaro in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione Civile, in data 23 settembre 2026.

Il Presidente

Mauro Di Marzio

Corte di Cassazione - copia non ufficiale